



GIULIANO SCARSELLI

Per l'affermazione del principio di *autosufficienza* della sentenza

1. L'art. 118 disp. att. c.p.c., dedicato alla motivazione della sentenza, ha avuto una modificazione con la riforma della legge 69/2009, e dal 4 luglio 2009 il primo comma di quella disposizione prevede che i giudici possano motivare “*anche con riferimento a precedenti conformi*”.

Si tratta della c.d. motivazione *per relationem*, ovvero della possibilità che ha il giudice di motivare una sentenza utilizzando la motivazione di un'altra sentenza.

Niente di gravissimo, se si considera il carico di lavoro dei nostri uffici giudiziari, e se si considera altresì l'esigenza di contemperare il diritto alla motivazione con la ragionevole durata dei processi, fondamenti che troviamo entrambi consacrati nell'art. 111 Cost.

Il problema tuttavia sorge dalla circostanza che talune sentenze della cassazione¹, ed ora anche un decreto del Presidente del Tribunale di Catanzaro², hanno interpretato in maniera piuttosto ampia, o, se si vuole, estensiva, l'inciso sopra richiamato, cosicché da più parti si ritiene oggi che la motivazione *per relationem*:

- a) possa avere ad oggetto non soltanto le pronunce di legittimità ma anche le sentenze di merito, di modo che un giudice può così motivare una sentenza richiamando la motivazione di un'altra sentenza di merito³;
- b) possa avere ad oggetto anche atti o documenti della causa e non soltanto le questioni giuridiche o i principi di diritto che la sentenza a cui si rinvia contengono⁴;
- c) ed infine che la *relationem* possa consistere nel solo richiamo del precedente, senza necessità che questo sia riportato, nemmeno in riassunto, nella sentenza motivata *per relationem*⁵, cosicché in questo modo Tizio apprende, con la lettura della propria sentenza, che le ragioni della soccombenza sono quelle per le quali ha avuto torto Caio in un'altra decisione che deve andare a leggersi.

¹ V., in particolare, Cass. 6 settembre 2016 n. 17640: “La sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai precedenti conformi contenuto [nell'art. 118 disp. att. c.p.c.](#) non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile”; conformi Cass. 23 settembre 2016 n. 18754; Cass. 22 maggio 2012 n. 8053; Cass. 4 maggio 2009 n. 10222. In senso analogo anche Cass. 3 giugno 2016 n. 11508.

² Prot. 777 del 2018.

³ V. ancora Cass. 6 settembre 2016 n. 17640.

⁴ V. Cass. 23 settembre 2016 n. 18754: “La sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un altro atto processuale (nella specie, un'ordinanza del giudice risultante dal verbale di causa), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo”; Cass. 4 maggio 2009 n. 10222: “Non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca *per relationem* le conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiararsi di condividere il merito”; conforme Cass. 7 novembre 2016 n. 22562: “La sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte, senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro”.

⁵ V. Cass. 24 aprile 2013 n. 10007: “La motivazione della sentenza *per relationem* è ammissibile, dovendosi giudicare la sua completezza e logicità sulla base degli elementi contenuti nell'atto cui si opera il rinvio e che, proprio in ragione dello stesso, diviene parte integrante dell'atto rinviante. È, tuttavia, necessario che il rinvio sia effettuato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione *per relationem*”; Cass. 3 giugno 2016 n. 11508: “In tema di motivazione della sentenza, ove la stessa richiami un orientamento giurisprudenziale, è necessario un puntuale riferimento al precedente che, anche se non ritrascritto nelle sue parti significative, sia tale da consentire di enucleare, attraverso la sua lettura, il percorso logico giuridico seguito per pervenire alla decisione”, in senso contrario sembra però Cass. 23 marzo 2017 n. 7402.



d) Il tutto, infine, con una regola di chiusura secondo la quale, se la parte intende impugnare una sentenza motivata *per relationem*, deve provvedere, in assenza di motivazioni della sentenza che impugna, a contestare a pena di inammissibilità le motivazioni della sentenza richiamata⁶.

2. Contro un quadro di questo genere, l'Ordine degli avvocati di Milano ha sollevato perplessità con una delibera dello scorso 15 marzo, asserendo che una interpretazione dell'art. 118 disp. att. c.p.c. di tale portata non può essere accolta, e che se la motivazione *per relationem* deve estendersi in tal modo essa è da considerare incostituzionale per contrasto con il diritto all'azione e alla difesa.

Condivido la posizione dell'Ordine degli avvocati di Milano, e al riguardo osservo:

a) in primo luogo che una interpretazione così ampia dell'art.118 disp. att. c.p.c. non può essere data per la semplice ragione che qualcosa del genere si prevedeva con l'art. 73 del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69⁷, articolo però che non veniva approvato dal Parlamento in sede di conversione in legge del decreto. Va da sé, allora, che il legislatore non ha voluto una motivazione *per relationem* di tale portata, e conseguentemente il vigente testo del primo comma dell'art.118 disp. att. c.p.c. non può essere interpretato come se l'art. 73 fosse stato convertito in legge, perché una simile interpretazione si pone in evidente contrasto con la volontà del legislatore, che, appunto, non ha approvato l'estensione che l'art. 73 del d.l. 69/2013 immaginava.

b) In secondo luogo una motivazione *per relationem* quale quella sopra descritta tenderebbe (in gran parte) a far proprio il sistema casistico anglosassone, soprattutto in tutte le ipotesi nelle quali la *relationem* dovesse cadere sulla sentenza di merito e non su un principio di diritto del giudice di legittimità, e tenderebbe così a creare una giurisprudenza per precedenti che il nostro sistema, diverso da quello di *common law*, non conosce; il tutto aggravato dalla circostanza che con la riforma dell'art. 132 c.p.c. non v'è più per il giudice l'obbligo di riportare in sentenza lo svolgimento del processo, cosicché il passaggio dall'una all'altra decisione potrebbe riguardare anche fattispecie diverse, senza possibilità di controllo alcuno, perché non vi è modo di verificare la corrispondenza tra la fattispecie della prima decisione rispetto a quella della successiva decisione motivata *per relationem* se le sentenze non riportano i fatti.

c) In terzo luogo si deve ricordare che l'art. 118 disp. att. c.p.c. prevede che il giudice possa motivare “*anche con riferimento a precedenti conformi*”, e non “*con esclusivo*” riferimento ai precedenti conformi, così come disponeva invece l'art. 73 d.l. 69/2013 non convertito in legge dal Parlamento.

Dal che, non appare legittimo che una sentenza possa essere motivata *solo* con il richiamo ad altro precedente conforme, perché altrimenti, come sottolineato, si darebbe una esegesi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. in contrasto con la volontà del legislatore, ovvero si darebbe per approvato un art. 73 d.l. 69/2013 viceversa bocciato dal Parlamento.

E peraltro, la motivazione della sentenza, già mortificata dalla riforma dell'art. 132 c.p.c. (legge 69/2009) e poi da quella dell'art. 360 n. 5 c.p.c. (legge 134/2012), non merita di essere ulteriormente contratta da simili

⁶ V. Cass. sez. un. 20 marzo 2017 n. 7074. “In tema di ricorso per cassazione, ove la sentenza di appello sia motivata *per relationem* alla pronuncia di primo grado, al fine ritenere assolto l'onere ex [art. 366, n. 6, c.p.c.](#) occorre che la censura identifichi il tenore della motivazione del primo giudice specificamente condivisa dal giudice di appello, nonché le critiche ad essa mosse con l'atto di gravame, che è necessario individuare per evidenziare che, con la resa motivazione, il giudice di secondo grado ha, in realtà, eluso i suoi doveri motivazionali”; precedentemente in senso analogo Cass. 6 settembre 2016 n. 17640.

⁷ Questo è il testo dell'art. 73 del d.l. 21 giugno 2013 n. 69, non convertito in legge: “All'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente comma: «La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa. Nel caso previsto nell'articolo 114 del codice debbono essere esposte le ragioni di equità sulle quali è fondata la decisione.»».



interpretazioni, pena altrimenti il rischio di compromissione del giusto processo e del diritto all'azione e alla difesa.

Soprattutto v'è da ritenere che il cittadino soccombente in una controversia abbia il diritto di leggere nella propria sentenza, e non in quella di altri, le ragioni della sua sconfitta.

3. Che dire, allora, sulla motivazione *per relationem*?

Ebbene, io credo debba affermarsi un principio di *autosufficienza della sentenza*, ovvero deve ritenersi che la sentenza, per non essere nulla, debba contenere indispensabilmente le premesse in fatto e il percorso logico-giuridico della decisione, senza onerare la parte ad andare a ricercare ciò in altri provvedimenti richiamati, che possono essere altresì di difficile reperibilità quando attengano a decisioni di merito.

E così come si è detto che il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente, ovvero in grado di essere valutato senza necessità di accedere ad altri atti, a maggior ragione credo che il principio debba valere per le sentenze, che devono contenere tutti gli elementi essenziali previsti dall'art. 132 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 111 Cost., ovvero l'esposizione sufficiente delle ragioni di fatto e di diritto della decisione assunta.

Credo che questa, se da una parte è una pretesa minima per evitare lo scadimento della funzione giurisdizionale, dall'altra è pretesa minima anche con riferimento allo sforzo che il giudice deve compiere per soddisfarla, considerato che oggi, con i metodi di taglia-incolla o copia-incolla, riportare le motivazioni della decisione presa *per relationem* da altra decisione non sembra operazione che possa far perdere al giudice troppo tempo.

Credo che questa sia la soluzione da suggerire; e poiché mi sembra che questa posizione sia già presente nella sezione V della cassazione, che ha detto cose analoghe in più di una pronuncia⁸, maggiormente ritengo debba affermarsi il principio di autosufficienza della sentenze; e così, parimenti, la nullità di quelle sentenze che viceversa si limitino, in parte motiva, alla mera indicazione della fonte di riferimento e non consentano alla parte di individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo.

⁸ Così Cass. 22 febbraio 2018 n. 4294: “Nel processo tributario, la motivazione di una sentenza può essere redatta *per relationem* rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purché resti "autosufficiente", riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico-giuridica. La sentenza è, invece, nulla, ai sensi [dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.](#), qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo”. V. anche Cass. 21 settembre 2017 n. 22022: “Deve considerarsi nulla la sentenza di appello motivata *per relationem* alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d'appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello”.



Judicium

IL PROCESSO CIVILE IN ITALIA E IN EUROPA


**Pacini
Giuridica**